

**COMUNE DI  
MAZZANO**

(Provincia di Brescia)

**CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI  
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**  
(articolo 69 – L.R. 2/2/2010 n. 6)

**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE**

# SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

## REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

### Sezione I – NORME GENERALI

#### Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge Regionale 2.2.2010 n. 6, della D.G.R. 23.1.2008 n. 8/6495 (allegato A) e del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59, le procedure per il rilascio, l'ampliamento, il subingresso, il trasferimento, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (di seguito denominata **somministrazione**).

Il presente atto non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta:

- all'interno delle strutture ricettive (ai sensi della L.R. 15/2007);
- nell'ambito di aziende agrituristiche (L.R. 10/2007)
- da parte di circoli privati (ai sensi del D.P.R. 235/2001)
- presso il domicilio del consumatore
- relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili
- negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti, ai sensi dell'articolo 83 bis comma 17 della legge n. 133/08, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico
- alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.

Tali attività di somministrazione possono essere iniziate a seguito di presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva ad efficacia immediata utilizzando la modulistica regionale vigente sia per gli effetti amministrativi, sia per gli effetti di Notifica igienico sanitaria.

#### Art. 2 - DEFINIZIONI

Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio o in aree adiacenti o pertinenti aperte al pubblico a tal fine attrezzati.

Le medesime procedure si applicano anche per le attività di somministrazione effettuate:

- a) mediante distributori automatici in appositi locali adibiti in modo esclusivo a tale attività.

La tipologia dell'autorizzazione è unica e abilita alla somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria o dalla Segnalazione Certificata di inizio attività (di seguito denominata **S.C.I.A. – la modulistica regionale vigente contenente l'acronimo D.I.A.P. tuttavia potrà essere ancora utilizzata sino al momento del suo adeguamento alla nuova versione dell'art. 19 legge 241/1990 che ha introdotto la S.C.I.A.**) con le notificazioni ai fini delle registrazioni alle A.S.L. competenti.

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico possono vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

Per **superficie di somministrazione** che non è sottoposta ad alcun limite di superficie di esercizio, si intende l'area destinata all'attività di somministrazione e vendita con esclusione di quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni e di quella destinata a servizi; fanno parte dei locali destinati a servizi i servizi igienici per il pubblico e il personale, i camerini, il guardaroba e gli spogliatoi per il personale; la cucina compresa la zona lavaggio stoviglie, il locale dispensa, il locale preparazione alimenti, gli ingressi coi relativi disimpegni e la zona casse, i locali filtranti e separanti in genere.

#### Art. 3 - DENOMINAZIONI

Le attività di somministrazione in relazione all'attività esercitata e in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) *ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

- b) *esercizi con cucina tipica lombarda*: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) *tavole calde, self service, fast food e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) *pizzerie e simili*: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) *bar gastronomici e simili*: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell' esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) *bar-caffè e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) *bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili*: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) *wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili*: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) *disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili*: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) *discoteche, sale da ballo, locali notturni*: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) *stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione*: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima

Ai soli fini di monitoraggio, il titolare dell'attività deve comunicare al S.U.A.P prima dell'inizio della stessa, la o le denominazioni di riferimento.

Copia della comunicazione trasmessa va tenuta all'interno dell'esercizio a disposizione degli organi di vigilanza.

#### **Art. 4 - PRESCRIZIONI**

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve esporre:

- l'orario prescelto in modo che sia visibile all'interno e all'esterno dei locali;
- i prezzi dei prodotti esposti;
- i prezzi di alimenti e bevande mediante tabella esposta all'interno dell'esercizio;
- i prezzi degli alimenti all'esterno del locale o all'interno ma leggibile dall'esterno;

Per il servizio al tavolo è obbligatorio fornire il listino prezzi con l'indicazione dell'eventuale costo del servizio.

Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre esporre:

- la riproduzione a stampa degli artt. 101 del T.U.L.P.S. e 181 – 186 del Reg. di Esecuzione;
- il cartellino degli ingredienti che compongono gli alimenti che si consumano nel P.E.;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione (art. 180 T.U.L.P.S e circ. Regionale 30.07.2004 n. 31);
- la tabella dei giochi proibiti se sono installati o si consente nel locale lo svolgimento di giochi leciti (carte, biliardo, calciobalilla, ecc...).

Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre osservare i seguenti obblighi:

- tenere una luce accesa sull'entrata principale dell'esercizio dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio
- indicare sulle bottiglie di superalcolici: "contiene alcoli in quantità superiore al 12% del volume";
- non rifiutare le prestazione del proprio esercizio a chiunque le domanda e ne corrisponde il prezzo;
- non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16, alle persone malate di mente e in stato di manifesta ubriachezza (artt. 689 e 691 del Codice Penale);
- non cagionare ubriachezza altrui somministrando bevande alcoliche (art. 690 C.P.);
- non impiegare ragazzi di età minore di 18 anni per la somministrazione di bevande alcoliche;
- non abusare di strumenti sonori, non produrre schiamazzi o rumori che disturbino il riposo delle persone (art. 659 del Codice Penale).

- La somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
- L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere inoltre esercitata in conformità a quanto previsto dall'articolo 51, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (tutela della salute dei non fumatori).

#### **Art. 5 - ATTIVITA' ACCESSORIE**

L'autorizzazione di somministrazione abilita anche a:

- installazione e uso di apparecchi radio e televisivi, impianti di diffusione sonora (mediante dischi, cassette, CD, eccetera) e di immagini (proiezione di partite, telefilm, ecc. mediante pay TV, visione di dvd, utilizzo di karaoke) a condizione che non venga modificato il locale e non venga modificata la normale distribuzione degli arredi dell'esercizio, non vengano allestite strutture per il pubblico (palchi, tribune, piste da ballo, ecc.), non sia consentito l'esercizio di danze, non siano spente né attenuate le luci del locale, non venga percepito un compenso per la fruizione di tali apparecchiature sia sotto forma di biglietto di ingresso che di maggiorazione del costo delle consumazioni e pertanto che non si configuri un vera e propria attività di trattenimento;
- esercizio dell'attività di giochi leciti (biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili) nel rispetto della normativa vigente in materia e installazione di giochi da intrattenimento elettronici di cui all'art. 110 del TULPS (videogiochi) fermo restando in tal caso l'obbligo di presentazione al S.U.A.P di specifica comunicazione e nel rispetto del numero massimo di apparecchi installabili fissato dalla normativa vigente
- Qualora vengano allestite strutture di pubblico spettacolo dovrà essere chiesta la licenza di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931).
- E' fatto altresì salvo l'obbligo di presentare denuncia, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 4, del D.Lgs. 504/1995, per il rilascio della licenza fiscale (U.T.I.F.) per la vendita di prodotti alcolici.
- Il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti o bevande non legittima l'occupazione di suolo pubblico mediante arredi o strutture esterne su suolo pubblico, occupazione per la quale dovrà essere ottenuto apposito provvedimento temporaneo di concessione.

### **Sezione II – CRITERI**

#### **Art. 6 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Ai fini della verifica della ammissibilità delle richieste di autorizzazioni per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stabiliti i seguenti criteri:

- 1) gli esercizi di somministrazione dovranno insediarsi ad una distanza di almeno ml 100 dalle case di cura e di riposo, dalle caserme e dai luoghi di culto. La distanza è misurata per la via pedonale più breve; eventuali deroghe potranno essere accordate in presenza di misure di mitigazione concordate con l'Amministrazione Comunale e risultanti da atto unilaterale d'obbligo (a pena di revoca dell'autorizzazione) volte a garantire il rispetto della quiete e della sicurezza pubblica;
- 2) non è ammesso l'insediamento di esercizi che svolgano, in abbinamento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di trattenimento danzante e/o musicale e di svago, nelle adiacenze (entro 300 m.l.) dalle case di cura e di riposo, dalle caserme e dai luoghi di culto. La distanza è misurata per la via pedonale più breve. Eventuali deroghe potranno essere accordate in presenza di misure di mitigazione concordate con l'Amministrazione Comunale e risultanti da atto unilaterale d'obbligo (a pena di revoca dell'autorizzazione) volte a garantire il rispetto della quiete e della sicurezza pubblica;
- 3) l'insediamento di esercizi di somministrazione può avvenire in presenza di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso in proprietà o in uso esclusivo di spazi a parcheggio aventi caratteristiche adeguate allo stazionamento delle vetture della clientela segnalati al suolo e con appositi cartelli al chiuso o all'aperto, pari al 200 % della superficie di somministrazione degli esercizi stessi e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal PGT. In mancanza di tale disponibilità l'Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali

accordi con proprietari di altre aree limitrofe aventi le medesime caratteristiche sopra indicate (entro 300 ml) che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio o l'eventuale monetizzazione nel caso di sufficiente dotazione nelle adiacenze di parcheggi pubblici.

Sono soggette alle disposizioni del precedente punto 3) anche le comunicazioni di ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi pubblici esistenti, mentre la disposizione non vale per gli esercizi di somministrazione posti in edifici realizzati in zone urbanizzate o in corso di urbanizzazione mediante piani attuativi ( P.L. - P.I.I. – P.R.).

In ogni caso non sono soggette alla dimostrazione della disponibilità dei parcheggi di cui al precedente punto 3) le comunicazioni riguardanti l'ampliamento di servizi accessori (quali ad esempio: cucina, bagni, servizi igienici, magazzini ecc.);

La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi dovrà comprendere adeguata planimetria in scala 1:100.

### **Impatto acustico.**

1. Al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico e di tutela della quiete pubblica, ai pubblici esercizi si applicano le seguenti disposizioni: in caso di apertura di nuovo pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata al S.U.A.P, prima dell'inizio dell'attività, una valutazione previsionale di impatto acustico in duplice copia; tale valutazione è trasmessa da parte del S.U.A.P all'A.R.P.A territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'A.R.P.A, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente alla fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal S.U.A.P. Il parere favorevole espresso dall'A.R.P.A sulla valutazione previsionale di impatto acustico è condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'attività. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, in fase di esercizio dell'attività sono fatti salvi, a seguito di segnalazioni di inquinamento acustico, accertamenti tecnici circa le emissioni prodotte. In caso di segnalazione di inquinamento acustico prodotto da un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande per il quale si è verificato un subentro o in possesso di autorizzazione rilasciata precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, il titolare dell'attività, a seguito di richiesta da parte del S.U.A.P, dovrà produrre valutazione di impatto acustico per le emissioni provenienti dal locale e dalle pertinenze, tenendo conto anche dei disturbi causati dagli avventori. La predetta richiesta può contestualmente disporre l'avvio del procedimento per l'adozione di ordinanza di riduzione d'orario per l'attività disturbante. Le relazioni di impatto acustico devono essere redatte in armonia con la vigente normativa e con le linee guida indicate dalla Regione Lombardia (D.G.R. n. 7/8313 dell'8.3.2002).
2. Le disposizioni di cui al precedente punto 1 si applicano anche in caso di trasferimento di sede dell'esercizio o di ampliamento consistente dei locali.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nei casi accertati di inquinamento acustico, è fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti di modifica dell'orario di attività degli esercizi pubblici nei casi in cui non venga garantito il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
4. La relazione di impatto acustico dovrà altresì essere presentata nei casi previsti dall'ordinanza di disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi.

### **Orari.**

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, entro i limiti stabiliti con provvedimento del sindaco, ad eccezione degli orari fissati per le attività rientranti nella tipologia di cui al precedente art. 3, comma 1 lett. j), nell'ambito delle licenze di pubblico spettacolo rilasciate.
2. Con provvedimento del sindaco sono stabilite altresì particolari deroghe agli orari.
3. L'orario prescelto dagli esercenti e sue successive modifiche, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, deve essere comunicato preventivamente al S.U.A.P, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede.

### Sezione III - PROCEDURE

#### Art. 7 - ELEMENTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in competente bollo deve essere presentata o spedita con raccomandata al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune e deve indicare i seguenti elementi:
  - a) se trattasi di persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale;  
se trattasi di persona giuridica o di società: denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale e partita I.V.A., indirizzo P.e.c. e generalità del legale rappresentante;
  - b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale 02 febbraio 2010, n. 6;
  - c) ubicazione dei locali nel quale si intende esercitare l'attività;
  - d) superficie indicativa dei locali di somministrazione e di servizio come definiti dal precedente articolo 2.
2. Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.
3. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dall'articolo 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.
4. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:
  - a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564;
  - b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
  - c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo Sportello Unico del Comune;
  - d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal punto 9 della D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495;
  - e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al punto 11 della D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495;
  - f) la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli articoli 3 e 5, II comma, della L.R. 2 aprile 2007 n. 8, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo Sportello Unico o l'Ufficio Commercio del Comune provvederà ad inviare alla A.S.L. competente;
  - g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  - h) dovrà essere acquisita preventivamente ed allegata licenza ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.), qualora l'attività per la quale viene presentata domanda preveda attività di intrattenimento in via prevalente (tipologie di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. j).
5. La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g) nonché quella di cui ai punti 1) e 2) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 68, VIII comma, della L.R. 6/2010, e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della autorizzazione stessa. La delega dell'attività di somministrazione al soggetto preposto deve essere comunicata entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento.



6. Ai fini della semplificazione dell'iter procedurale il S.U.A.P. predisporrà appositi moduli idonei alla presentazione della istanza/comunicazione che includerà tutte le variabili richieste oltre che munire l'istante di allegati utilizzabili per le denunce, dichiarazioni o autocertificazioni previste dal presente articolo.

#### **Art. 8 - COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO**

1. Lo sportello unico attività produttive all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni:
  - a) l'ufficio comunale competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) la persona responsabile del procedimento;
  - d) l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.
2. L'ufficio competente del Comune affiggerà copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio.

#### **Art. 9 - ESAME DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio ricevente.
2. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.
3. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui al comma 2 rimarrà sospeso.
4. Il Comune accerta l'autorizzabilità della richiesta in base ai criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni, verifica la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti, trasmette la S.C.I.A. all'A.S.L. competente, trasmette la documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista, all'ARPA competente, accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva e rilascia l'autorizzazione.
5. Qualora la domanda non risulti completa della documentazione non indispensabile ai fini del rilascio dell'autorizzazione ma necessaria per l'attivazione della stessa il Comune ne fa annotazione a titolo prescrittivo sull'autorizzazione.
6. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:
  - a) alla dimostrazione della disponibilità dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
  - b) all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio.
7. Una volta rilasciata l'autorizzazione, entro dieci giorni il Comune ne comunica gli estremi a:
  - Giunta Regionale della Lombardia;
  - Prefetto;
  - Questore;
  - A.S.L.;
  - C.C.I.A.A.

Delegato: è facoltà del titolare di ditta individuale o del legale rappresentante di società delegare l'attività di somministrazione a soggetto preposto per l'esercizio della medesima. L'atto di delega, firmato dal delegante, dovrà essere compilato e firmato per accettazione dal delegato stesso il quale dovrà indicare i propri dati anagrafici, autocertificare il possesso dei requisiti morali e indicare il requisito professionale posseduto. All'atto di delega deve essere allegata fotocopia del documento di identità del delegato in corso di validità.

Qualora il delegato decida di recedere da tale carica, deve darne comunicazione scritta al titolare o legale rappresentante della figura giuridica intestataria dell'autorizzazione nonché al S.U.A.P di rilascio dell'autorizzazione stessa.

L'intestataria dell'autorizzazione entro 30 giorni dal momento di dimissione del delegato dovrà

trasmettere al S.U.A.P l'atto di delega di nuovo delegato, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione. Nel periodo intercorrente potrà proseguire normalmente l'attività.

#### **Art. 10 - TRASFERIMENTO**

Chiunque intenda trasferire un esercizio di **somministrazione** deve presentare allo Sportello Unico per le Attività produttive specifica segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 comma 1 della Legge 241/1990 o trasmetterla mediante spedizione con raccomandata.

Nella S.C.I.A. il richiedente non è obbligato a indicare il requisito professionale e morale posseduto in quanto tale aspetto è già stato verificato al momento del rilascio della precedente autorizzazione.

Gli allegati da presentare con la S.C.I.A. sono quelli indicati in caso di nuovo rilascio (così come elencati nel precedente art. 7).

Il S.U.A.P accerta l'autorizzabilità del trasferimento in base ai criteri Comunali per il rilascio delle autorizzazioni; le modalità procedurali sono le stesse previste per la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione così come regolamentate nel precedente art. 7.

#### **Art. 11 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**

In caso di svolgimento dell'attività per periodi stagionali l'autorizzazione verrà rilasciata secondo le modalità previste dal precedente articolo 7 con l'indicazione sulla stessa del periodo o periodi di stagionalità prescelti; tali periodi dovranno complessivamente risultare non inferiori a due mesi e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

#### **Art. 12 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

La somministrazione in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee è soggetta a presentazione almeno 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione, di dichiarazione di inizio attività produttiva (S.C.I.A modello A) al S.U.A.P; la durata della somministrazione è limitata, al massimo, alla durata della manifestazione e al luogo di svolgimento della stessa.

L'efficacia della S.C.I.A è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt. 65 e 66 della Legge Regionale 02 febbraio 2010, n. 6 nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

L'attività di somministrazione potrà esser svolta previo possesso dei requisiti di cui all'art. 66 della Legge Regionale 02 febbraio 2010, n. 6.

Qualora trattasi di manifestazione subordinata al rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. tale rilascio dovrà esser indicato sulla S.C.I.A.

#### **Art. 13 - VARIAZIONI**

Tra le variazioni rientrano:

##### **Ampliamento dell'esercizio**

L'ampliamento dell'esercizio è soggetto a preventiva comunicazione al S.U.A.P, mediante presentazione di S.C.I.A modello A e scheda 1, nella quale il soggetto interessato dichiara la superficie di ampliamento impegnandosi a rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e di destinazione d'uso; la S.C.I.A assolve anche agli obblighi relativi agli aspetti igienico sanitari. Qualora necessario va verificata la sorvegliabilità dei locali.

L'ampliamento può essere effettuato successivamente alla presentazione della S.C.I.A al S.U.A.P. Il S.U.A.P. procederà quindi al rilascio di presa d'atto riportante la nuova superficie del locale che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

Alla comunicazione di variazione della superficie deve essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria dei locali con indicazione della superficie di somministrazione, della superficie riservata ad eventuali altre attività commerciali, e della superficie totale (compreso servizi, cucina, magazzini ecc.) debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato;
- documentazione attestante il rispetto del requisito dei parcheggi come disciplinato dal successivo art. 11 del presente regolamento con relativa planimetria, solo nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione;
- documentazione di previsione di impatto acustico, in triplice copia, solo se ricorrono le condizioni, già previste per le nuove aperture, indicate dall'art. 5 - c. 4 dell'allegato della delibera della D.G.A.



n. VII/8313 del 08/03/02. Negli altri casi tale documentazione potrà essere richiesta dal S.U.A.P in base alle condizioni di esercizio dell'attività;

- certificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
- prova della disponibilità dei locali.

#### **Variazione dei dati societari: ragione sociale, residenza o sede legale**

Le variazioni societarie sono soggette a presentazione del modello B al S.U.A.P allegando idonea documentazione (nuova visura camerale, verbale dell'assemblea se necessario, atto notarile, altra documentazione) o dichiarazione sostitutiva di autocertificazione; il modello B vale anche ai fini igienico-sanitari.

Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione.

Il S.U.A.P procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante i nuovi dati societari che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

#### **Art. 14 - SUBINGRESSO**

Il subingresso in proprietà (per atto tra vivi o per causa di morte) o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al S.U.A.P mediante presentazione del modello B e determina la nuova intestazione dell'autorizzazione al subentrante.

Alla comunicazione il soggetto interessato (titolare o legale rappresentante in caso di società), dovrà allegare la scheda 2 inerente il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale 02 febbraio 2010, n. 6; nel caso si avvalga di un delegato vale quanto indicato nel precedente art.7.

La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia / atto di successione ereditaria).

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.

Il S.U.A.P accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 45 giorni; qualora non si verifichi tale corrispondenza ne dà notizia all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale il S.U.A.P può sospendere gli effetti della comunicazione di subingresso e applicare le sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento.

In caso di subentro per causa di morte il subentrante deve dimostrare immediatamente il possesso dei requisiti morali (pena la decadenza dell'autorizzazione) mentre deve ottenere il requisito professionale, o provvedere alla nomina di un delegato, entro 1 anno dalla data di morte dell'intestatario; tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato.

La comunicazione di subentro deve pervenire al S.U.A.P prima dell'inizio dell'attività del subentrante e, in ogni caso, entro 6 mesi dalla data dell'atto di trasferimento in proprietà o in gestione, o dalla data di morte dell'intestatario, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento.

Qualora, a seguito di sopralluogo, si riscontri che l'attività viene esercitata dal subentrante senza la preventiva comunicazione o autorizzazione di subingresso, il S.U.A.P procede alla revoca dell'autorizzazione (come previsto dall'art. 76 comma 1 punto f) della L.R. 6/2010).

## Sezione IV – DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 15 - CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'**

Qualora il titolare di un'autorizzazione di **somministrazione** chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al S.U.A.P indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura; tale comunicazione deve pervenire al S.U.A.P almeno 5 giorni prima dell'inizio della chiusura.

### **Art. 16 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

Qualora il titolare di un'autorizzazione di **somministrazione** decida di sospendere l'attività deve darne comunicazione al S.U.A.P mediante presentazione di modello B indicando la data di inizio della sospensione ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione. L'autorizzazione andrà depositata presso gli uffici comunali quando la sospensione sia superiore ai 60 giorni.

A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività mediante presentazione di ulteriore modello B il S.U.A.P provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'attività rimanga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, l'autorizzazione sarà revocata salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

### **Art. 17 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

La cessazione dell'attività di **somministrazione** è soggetta a comunicazione al S.U.A.P mediante presentazione del modello B entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività allegando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività originariamente rilasciata.

### **Art. 18 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il S.U.A.P procede alla revoca dell'autorizzazione:

- a) per perdita dei requisiti morali da parte del titolare;
- b) per mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o per sospensione superiore a 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità e su motivata istanza;
- c) qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali o la conformità a norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza; la revoca è preceduta da provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da 3 a 90 gg, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) qualora venga meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- e) per mancata osservanza di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) per mancato rispetto delle procedure di subentro.

I casi di comprovata necessità sono indicati dall'art. 5 dell'allegato A alla D.G.R. 8/6495 del 23 gennaio 2008.

La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

### **Art. 19 - COMMISSIONE COMUNALE**

1. Il Comune può istituire ai sensi dell'art. 78 della L.r. 6/2010 una commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della C.C.I.A.A.
2. Il Sindaco nomina la commissione, definisce i criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione, sentiti i soggetti di cui al comma 1.
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito:
  - a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
  - b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni e alle loro modificazioni;
  - c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
  - d) ai programmi di apertura di cui all'articolo 109, titolo III capo I, della L.R. 6/2010.
4. Il Comune, qualora non tenga conto dei pareri espressi dalla Commissione, ha l'obbligo di motivare per iscritto le proprie decisioni.

#### **Art. 20 - SANZIONI**

A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio

Per ogni altra violazione alla legge: si applica la sanzione prevista dall'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del TULPS (sanzione da Euro 154,94 a Euro 1.032,91 e sospensione dell'attività per il periodo necessario a uniformarsi ai requisiti mancanti comunque non superiore a 3 mesi).

L'inosservanza dei provvedimenti sanzionatori è punibile penalmente (art. 650 codice penale).

Le sanzioni sono applicate con procedura prevista da L. 689/1981 e L.R. 90/1983.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento non contemplate da norme di legge più generali è punibile con la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

#### **Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, resta in vigore per una durata quadriennale e comunque fino all'emanazione di nuovi criteri.

L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 78 della L.r. 2.2.2010 n. 6 se istituita o previa consultazione dei rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA, e in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, può modificare i criteri di cui al presente provvedimento prima della scadenza del quadriennio di vigenza.

#### **Art. 22 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli uffici della Regione Lombardia competenti in materia di commercio interno, così come dettato dal punto 12.2 dell'allegato A alla D.G.R. 8/6495 del 23 gennaio 2008.